REGOLAMENTO (CEE) N. 2431/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 655/86 che fissa, per la campagna 1986, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 655/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2168/86 (3);

considerando che il Portogallo ha introdotto una domanda per aumentare di 60 t il contingente di filetti congelati di naselli per la campagna 1986; che è dunque opportuno di adattare il livello del contingente in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati relativi ai filetti congelati di naselli della sottovoce 03.01 B II b) 9 della tariffa doganale comune, di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 655/86, sono sostituiti dai dati seguenti:

« Contingente annuo	Ripartizione trimestrale			
	1	2	3	4
80	2	6	46	26 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
(2) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 9.
(3) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 11.